

**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO GENERALE
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
LEGGE 12 AGOSTO 1962 n° 1311 (GU n. 224 del 05/09/1962)**

ART. 1 ORGANICO DELL'ISPETTORATO GENERALE

L'ISPETTORATO GENERALE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA È POSTO ALLA DIPENDENZA DIRETTA DEL MINISTRO GUARDASIGILLI ED È COSTITUITO:

- 1) DA UN MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE CON UFFICIO DIRETTIVO, CON LE FUNZIONI DI CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE;
- 2) DA UN MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE CON UFFICIO DIRETTIVO OVVERO DA UN MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE, CON LE FUNZIONI DI VICE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE;
- 3) DA TRE MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE, CON LE FUNZIONI DI ISPETTORI GENERALI CAPI;
- 4) DA QUATTRO MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO, CON LE FUNZIONI DI ISPETTORI GENERALI;
- 5) DA UN MAGISTRATO DI TRIBUNALE CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

ART. 2 DESTINAZIONE DI MAGISTRATI ALL'ISPETTORATO GENERALE

I MAGISTRATI ADDETTI ALL'ISPETTORATO GENERALE SONO DESTINATI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SONO COLLOCATI FUORI DEL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA, AI SENSI

DELL'ARTICOLO 196 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12.

PER EFFETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LA PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO AL MINISTERO, STABILITA DALLA TABELLA N ANNESSA AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941 N° 12, È SOSTITUITA DALLA TABELLA A ALLEGATA ALLA PRESENTE LEGGE;

I MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DEL RUOLO ORGANICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, SOPRA CITATO, NON POSSONO, IN OGNI CASO, SUPERARE IL NUMERO DI VENTICINQUE.

LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI ALL'ISPETTORATO HA LUOGO A TERMINI DELL'ARTICOLO 15, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195.

I POSTI ASSEGNATI IN ORGANICO ALL'ISPETTORATO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER ALTRI UFFICI DEL MINISTERO.

ART. 3 UFFICIO DI SEGRETERIA

AI SERVIZI DI SEGRETERIA DELL'ISPETTORATO GENERALE SONO ADDETTI QUATTRO FUNZIONARI DI CANCELLERIA, ASSEGNATI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, SETTIMO COMMA, DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE APPROVATO CON LA LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196, E SEI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI.

LA DIREZIONE DELL'UFFICIO È AFFIDATA AD UN FUNZIONARIO DI CANCELLERIA DELLA CARRIERA DIRETTIVA.

ART. 4 FUNZIONARI ADIBITI AL SERVIZIO ISPETTIVO

ALL'ISPETTORATO GENERALE SONO DESTINATI PER IL SERVIZIO DELLE ISPEZIONI DIECI CANCELLIERI CAPI DI CORTE DI APPELLO O SEGRETARI CAPI DI PROCURA GENERALE CON LE FUNZIONI DI ISPETTORE SUPERIORE DELLE CANCELLERIE E QUATTORDICI CANCELLIERI CAPI DI TRIBUNALE O SEGRETARI CAPI DI PROCURA DELLA REPUBBLICA CON LE FUNZIONI DI ISPETTORI DELLE CANCELLERIE; ESSI VENGONO ASSEGNATI ALLE CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE STABILITE NELLA TABELLA B ALLEGATA ALLA PRESENTE LEGGE.

OVE ESIGENZE DI SERVIZIO LO RICHIEDANO, IL MINISTRO PUÒ DESTINARE ALL'ISPETTORATO GENERALE, TEMPORANEAMENTE ED IN AGGIUNTA ALLA PIANTA ORGANICA PREVISTA DAL COMMA PRECEDENTE, ALTRI CANCELLIERI CAPI DI TRIBUNALE O SEGRETARI CAPI DI PROCURA DELLA REPUBBLICA FINO A RAGGIUNGERE IL NUMERO DI SEI, CONFERENDO AI MEDESIMI LE FUNZIONI DI ISPETTORI DELLE CANCELLERIE ED ASSEGNANDOLI IN SOPRANNUMERO ALLE CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE INDICATE NELLA TABELLA B. TALI FUNZIONARI SARANNO SCELTI DALLO ORGANICO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA O DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, AVUTO RIGUARDO ALLE NECESSITÀ DEI RISPETTIVI SERVIZI.

I FUNZIONARI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PER ESSERE DESTINATI ALL'ISPETTORATO DEBONO AVER COMPIUTO QUINDICI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI; NON POSSONO ESSERE ASSEGNATI A QUELLE

CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE, NELLE QUALI ABBIANO ESERCITATO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO FUNZIONI DI CANCELLIERE O DI SEGRETARIO.

GLI ISPETTORI SUPERIORI E GLI ISPETTORI DELLE CANCELLERIE DIPENDONO DAL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE O DA CHI NE FA LE VECI, ESSI HANNO IL PROPRIO UFFICIO PRESSO LE CORTI DI APPELLO INDICATE NELL'ALLEGATA TABELLA B, ALLE QUALI SONO ADDETTI SOLTANTO AI FINI AMMINISTRATIVI ED ISPEZIONANO, DI NORMA GLI UFFICI GIUDIZIARI COMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE CUI SONO STATI ASSEGNATI.

ART. 5 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE

LE FUNZIONI ISPETTIVE AI FUNZIONARI DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA POSTI ALLE DIPENDENZE DELL'ISPETTORATO GENERALE SONO CONFERITE CON DECRETO DEL MINISTRO.

ART. 6 PROMOZIONI DI FUNZIONARI CON INCARICO ISPETTIVO

L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE ALLE DIPENDENZE DELL'ISPETTORATO GENERALE È PARIFICATO AL SERVIZIO PRESTATO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI, AI FINI DEL COMPUTO DEL BIENNIO RICHiesto DALL'ARTICOLO 44, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196, PER POTER PARTECIPARE AL CONCORSO SPECIALE ED ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE A CANCELLIERE CAPO DI CORTE DI APPELLO O A SEGRETARIO CAPO DI PROCURA GENERALE.

LA COMMISSIONE CENTRALE DI SCRUTINIO, NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO DAI FUNZIONARI DI CANCELLERIA O SEGRETERIA AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, TERZO COMMA DELLA PREDETTA LEGGE, TERRÀ IN PARTICOLARE CONSIDERAZIONE IL LODEVOLE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE.

ART. 7 VERIFICHE ISPETTIVE

IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DISPONE, IN CONFORMITÀ DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTRO, LE ISPEZIONI IN TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI ALLO SCOPO DI ACCERTARE SE I SERVIZI PROCEDONO SECONDO LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE ISTRUZIONI VIGENTI.

LE ISPEZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO LUOGO, DI NORMA, OGNI TRIENNIO; IL CAPO DELL'ISPettorato GENERALE PUÒ ORDINARE CHE ESSE SIANO RIPETUTE ENTRO UN TERMINE MINORE NEGLI UFFICI OVE SIANO STATE RICONTRATE O PER I QUALI VENGONO SEGNALATE DEFICIENZE O IRREGOLARITÀ. IL MINISTRO PUÒ IN OGNI TEMPO, QUANDO LO RITENGA OPPORTUNO, DISPORRE ISPEZIONI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

ART. 8 ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

LE ISPEZIONI AI SERVIZI DI CANCELLERIA E DI SEGRETERIA DELLE CORTI DI APPELLO E DEI TRIBUNALI SONO, DI NORMA, AFFIDATE AI MAGISTRATI DELL'ISPettorato GENERALE; QUELLE AI SERVIZI DI CANCELLERIA DELLE PRETURE SONO, DI NORMA, AFFIDATE AI FUNZIONARI DI CANCELLERIA O DI SEGRETERIA CON FUNZIONI DI ISPETTORE SUPERIORE O DI ISPETTORE. NELLE ISPEZIONI AGLI UFFICI DI CANCELLERIA O DI SEGRETERIA I MAGISTRATI DELL'ISPettorato POSSONO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO DELL'ISPettorato GENERALE, FARSI ASSISTERE DA FUNZIONARI DI CANCELLERIA O DI SEGRETERIA ADIBITI AL SERVIZIO ISPETTIVO.

LE ISPEZIONI AI SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI SONO DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 120 DELL'ORDINAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE 1959, N. 1229, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 9 RELAZIONI E REFERENZE ISPETTIVE

AL TERMINE DELLA VERIFICA, L'ISPETTORE REDIGE UNA RELAZIONE NELLA QUALE MENZIONA SUCCINTAMENTE LE IRREGOLARITÀ E LE LACUNE RICONTRATE NEI SERVIZI E FORMULA LE PROPOSTE ATTE AD ELIMINARLE.

I MAGISTRATI ISPETTORI RIFERISCONO ANCHE SULLA ENTITÀ E TEMPESTIVITÀ DEL LAVORO ESEGUITO DAI MAGISTRATI, NONCHÉ SULLA CAPACITÀ, OPEROSITÀ E CONDOTTA DEI FUNZIONARI ADDETTI ALL'UFFICIO ISPEZIONATO.

I FUNZIONARI ISPETTORI NON POSSONO ESPRIMERE APPREZZAMENTI NÉ RACCOGLIERE INFORMAZIONI SUL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELL'UFFICIO ISPEZIONATO; PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITÀ DEI MAGISTRATI ESSI DEBONO LIMITARSI AL RILEVAMENTO DEI DATI STATISTICI.

NEI CASI IN CUI SIA STATA DISPOSTA, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 7, UNA NUOVA ISPEZIONE, E QUESTA CONSTATI IL PERMANERE DELLE DEFICIENZE O IRREGOLARITÀ PRECEDENTEMENTE RISCONTRATE, IL CAPO DELL'ISPettorato GENERALE NE INFORMA CON RAPPORTO IL MINISTRO PER GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ANCHE DI CARATTERE DISCIPLINARE.

ART. 10 OBBLIGO DI DENUNCIA

SE NEL CORSO DELLE ISPEZIONI VENGONO ACCERTATI ABUSI O IRREGOLARITÀ GRAVI, L'ISPETTORE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISPettorato GENERALE, FORMULANDO LE PROPOSTE CIRCA I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE; QUANDO DAL RITARDO POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO, DÀ EGLI STESSO LE DISPOSIZIONI ATTE AD ELIMINARE GLI INCONVENIENTI.

ART. 11 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI RILIEVI ISPETTIVI

FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, QUALSIASI PROVVEDIMENTO CONSEGUENZIALE ALLE ISPEZIONI È DEVOLUTO ALLA COMPETENZA DELLE SINGOLE DIREZIONI GENERALI.

ART. 12 INCHIESTA AMMINISTRATIVA

IL MINISTRO PUÒ AVVALERSI DELL'ISPettorato GENERALE PER L'ESECUZIONE DI INCHIESTE SUL PERSONALE APPARTENENTE ALL'ORDINE GIUDIZIARIO E SU QUALSIASI ALTRA CATEGORIA DI PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

LA DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PROVVEDE NORMALMENTE ALLE INCHIESTE CON PROPRIO PERSONALE.

IL MAGISTRATO ISPETTORE INCARICATO DI UNA INCHIESTA NEI RIGUARDI DI UN MAGISTRATO DEVE, AL TERMINE DELL'INDAGINE E SENZA L'OSSERVANZA DI PARTICOLARI FORMALITÀ, CHIEDERE INFORMAZIONI AL CAPO DELL'UFFICIO E CHIARIMENTI ALL'INQUISITO, E POI RIFERIRE IN MERITO AL SERVIZIO PRESTATO DA QUEST'ULTIMO, ALLE ATTITUDINI ED ALLA CAPACITÀ DA LUI DIMOSTRATE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE, NONCHÉ SU OGNI ALTRO FATTO O ELEMENTO SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE IN SEDE DISCIPLINARE.

CRITERI ANALOGHI VENGONO ADOTTATI PER LE INCHIESTE DA ESEGUIRE NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI.

AL TERMINE DELL'INCHIESTA IL MAGISTRATO ISPETTORE REDIGE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE, ALLA QUALE ALLEGA GLI ATTI ED I DOCUMENTI ACQUISITI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELL'INQUISITO.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE TRASMETTE AL MINISTRO LA RELAZIONE D'INCHIESTA, FORMULANDO, SE DEL CASO, PROPOSTE CIRCA I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.

COPIA DELLA RELAZIONE VIENE TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE COMPETENTE.

ART. 13 NORME ABROGATE

È ABROGATA LA LEGGE 25 GIUGNO 1940, N. 1212, E SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTRARIE O INCOMPATIBILI CON LA PRESENTE LEGGE.

ART. 14 DECORRENZA

LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA AD ABANO TERME, ADDÌ 12 AGOSTO 1962

SEGNI

FANFANI - BOSCO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: BOSCO